


Comunicazione FINMA 53 (2013), 22. novembre 2013

I Principles for Financial Benchmarks della IOSCO



Il 17 luglio 2013 l'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) ha pubblicato i *Principles for Financial Benchmarks* (di seguito «*Principles*»).¹ Quale membro ordinario della IOSCO, la FINMA ha partecipato ai lavori della Board Level Task Force della IOSCO, che ha elaborato i *Principles* suindicati.

La IOSCO ha allestito tali *Principles* alla luce delle indagini e delle attività di *enforcement* relative alla tentata manipolazione di importanti benchmark. Gli episodi verificatisi hanno dimostrato che i punti deboli di benchmark primari possono potenzialmente pregiudicare la fiducia nei mercati finanziari e di conseguenza danneggiare gli investitori e l'economia reale. Secondo le stime della IOSCO, i rischi principali in relazione ai benchmark derivano dagli impulsi negativi da parte dei conflitti di interesse esistenti. La mancanza di trasparenza nelle strutture e l'ampia discrezionalità degli amministratori e dei *submitter* possono incrementare ulteriormente il pericolo di manipolazioni.

Tramite i *Principles* la IOSCO mira a contrastare i timori citati. La FINMA sostiene gli sforzi della IOSCO. La tematica dei benchmark è stata pertanto trattata anche nella rielaborazione della Circolare 2013/8 «Regole di condotta sul mercato». Al contempo, la FINMA accoglie con favore anche l'innovazione e la diversità nell'ambito degli indici che fungono da benchmark per gli strumenti e i contratti finanziari.

I *Principles* rappresentano le disposizioni di *best practice* universalmente valide, che trovano applicazione nei mercati finanziari, e contemplano tra l'altro anche aspetti relativi alla *governance*, la qualità del benchmark, la metodologia applicata e gli obblighi di rendiconto. Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dei *Principles* i benchmark gestiti dalle autorità per scopi pubblici (ad es. l'indice dei prezzi al consumo) come pure i prezzi di riferimento delle controparti centrali (CCP), che vengono allestiti unicamente ai fini del trattamento e della gestione del rischio.

Il 30 ottobre, la IOSCO ha diffuso un comunicato sull'implementazione dei *Principles*,² in cui segnala che, al più tardi entro dodici mesi dalla pubblicazione dei *Principles*, gli amministratori dei benchmark devono informare l'opinione pubblica in merito all'ottemperanza di tali principi oppure indicare i motivi delle possibili divergenze. La IOSCO è tuttavia consapevole che ai fini di un'attuazione adeguata devono essere considerate le peculiarità di ogni specifico benchmark. A tal proposito costituiscono un'importante base in particolare l'estensione dell'utilizzo del benchmark nel mercato finanziario e i rischi che ne derivano.

La FINMA raccomanda agli amministratori dei benchmark finanziari attivi in Svizzera di studiare attentamente i *Principles* non vincolanti della IOSCO e di comunicare pubblicamente l'ottemperanza di questi principi o le eventuali divergenze, assumendo cioè un impegno volontario in questo senso.

¹ <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf>

² <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD429.pdf>